



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003766 P-4.22.25
del 30/03/2017



16386439

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea


e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - COM(2016) 798.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 16.03.2017 2963 E 6/1-2 (2017)



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio Coordinamento Politiche UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infociaceattue@governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
sede

all'Ufficio per il coordinamento della attività internazionale
(U.C.A.I.)
sede

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Codice del Consiglio: 5705/17

Codice della proposta: COM (2016) 798

Codice interistituzionale: 2016/0399 (COD)

Riferimento DPE: 3004 P- 4.22.25 del 14.03.2017

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

- **Codice della proposta:** COM (2016) 798
- **Codice interistituzionale:** 2016/0399 (COD)

Contesto e finalità

Il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il primo dicembre 2009, ha modificato le regole sui poteri che il legislatore può conferire alla Commissione, introducendo la netta distinzione tra gli atti di natura quasi legislativa e gli atti che attuano le disposizioni di un atto di base. Le disposizioni che aiutano a comprendere il diverso quadro giuridico previsto per i due atti sono quelle di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, l'art. 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea "il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo".

L'art. 291 del TFUE disciplina la più complessa procedura di regolamentazione con controllo cui, attualmente, sono ancora soggetti i tre atti di base cui fa riferimento la seguente proposta e cioè: il **regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006** che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e il **regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2007** che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che sono stati nel frattempo allineati con regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

L'iniziativa è dunque volta a prevedere, in relazione ai tre atti legislativi indicati (che fanno ancora riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo) il ricorso alla più spedita procedura di cui all'art. 290 del TFUE, da applicarsi, a livello dell'Unione europea, nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze.

Si rappresenta che sono state apportate modifiche a ogni singolo atto di base. La disposizione che conferisce poteri o competenze, il testo cioè che contiene l'attribuzione sostanziale per la procedura di regolamentazione con controllo, è riformulata secondo le formule standard concordate per i poteri delegati. In ciascun atto di base è inserito l'articolo standard sull'esercizio della delega - articolo procedurale - e sono soppressi i riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. Per ciascun atto è esplicitamente detto se il conferimento di poteri o competenze comporta una modifica dell'atto di base. In ciascun atto di base è altresì introdotta la nuova formula standard sulla consultazione degli

esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati. Nessuno dei poteri conferiti permette la modifica di altri atti.

Per quanto riguarda la durata dei poteri o competenze, la Commissione propone una durata indeterminata, atteso che il legislatore ha la possibilità di revocare il potere in tutti i casi e in qualsiasi momento.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire "esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, parr 1 e 2 TUE). L'Unione Europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri" (artt 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

La proposta poggia sulle basi giuridiche degli atti modificati.

La base giuridica deve ritenersi correttamente individuata e rispettato il principio di attribuzione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, l'"esercizio delle, competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità" (art. 5, par. 1)

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che "in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri...ma possono ...essere conseguiti meglio a livello dell'Unione".

La dimensione transfrontaliera del campo di applicazione della proposta di regolamento in esame risulta del tutto evidente, così come non necessita di specifica illustrazione (per la sua palese evidenza) atteso che la presente iniziativa riguarda esclusivamente le procedure da applicarsi a livello dell'Unione europea nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze.

Il principio di sussidiarietà deve, quindi, ritenersi rispettato.


3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di proporzionalità in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario

per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Anche il principio, in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione.

La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di tale principio in quanto si limita a disciplinare le sole procedure da applicarsi a livello dell'Unione europea nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali



Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione complessiva del progetto è positiva in quanto mira ad armonizzare le procedure da applicarsi a livello dell'Unione europea nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze, così favorendo tempi più celeri per le modifiche la elementi non essenziali dell'atto legislativo, in tutti i casi e modi previsti dalla normativa europea.

L'iniziativa non pare presentare un carattere di particolare urgenza.



Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.
- 

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie o opportune

Nulla da rilevare.

C. Valutazione d'impatto

Effetti sull'ordinamento nazionale



Nulla da rilevare. Non si rilevano infatti effetti sull'ordinamento nazionale essendo l'iniziativa volta a disciplinare le sole procedure da applicarsi a livello dell'Unione europea nell'adottare atti basati su conferimento di poteri o competenze.

Effetti sulle competenze regionali e della autonomie locali




La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese



Nulla da osservare

Il rappresentante del Ministero della giustizia nel Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea


Francesca Stilla

Visto

Il Capo dell'Ufficio legislativo


Giuseppe Santalucia